



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.31 DEL 21/06/2021

OGGETTO:

**PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2021 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021**

**Su proposta Assessore competente**

**Richiamato** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**Visto** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Considerato**, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Dato atto** che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*

**Richiamato** quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Evidenziato** che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per l'anno 2021 al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione;

**Dato atto** che l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, *«limitatamente all'anno*

2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»;

**Visto** l'art. 13, comma 15<sup>ter</sup> D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**Considerato** che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

**Considerato** che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

**Considerato** che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

**Considerato** che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**Considerato** che tale nuovo metodo tariffario è stato ulteriormente specificato con successiva delibera n. 196/2021/R/RI;

**Considerato** che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, che hanno riguardato, per quanto riguarda le modifiche destinate ad operare a decorrere dall'anno 2021, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

**Evidenziato** che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, in relazione alle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole che dovranno continuare a rimanere tassabili nel 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

**Evidenziato**, in tal senso, che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, nell'ambito del nuovo Regolamento approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. del 28 giugno 2021 è stata espressamente prevista l'applicazione della TARI, oltre che nei confronti di tutte le superfici produttive di rifiuti urbani (uffici, bagni, mense e aree analoghe), anche per i magazzini di materie prime e di prodotti finiti che non siano direttamente collegati alla produzione;

**Considerato** che, pur a fronte di tale previsione regolamentare, la diminuzione della base imponibile TARI derivante dalla non applicabilità del tributo alle aree produttive delle attività industriali, artigianali e agricole comporterà un minor gettito che – non potendo avere un diretto riscontro in termini di riduzione del costo del servizio, a fronte della metodologia di predisposizione del PEF legata alla disciplina introdotta da ARERA e della difficoltà di intervenire sul contratto di servizio stipulato con Gestore del servizio per ridefinire i servizi da prestare all'utenza a fronte della nuova normativa – dovrà necessariamente portare ad una redistribuzione del minor gettito tra le altre categorie delle Utenze non domestiche, con conseguenti aumenti delle relative tariffe;

**Ritenuto**, in tal senso, che la copertura del minor gettito determinato dalla sottrazione dalla base imponibile TARI delle attività industriali, artigianali e agricole non possa essere ottenuta a seguito della redistribuzione dei relativi maggiori costi anche sull'Utenza domestica, in considerazione della metodologia di predisposizione del PEF, che distingue i costi generati dalle Utenze domestiche e non domestiche, ripartendo di conseguenza il gettito da introitare dalle due tipologie di Utenze;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili alle Utenze non domestiche tenendo conto del minor gettito stimato che potrà derivare al Comune nel 2021 dalla mancata applicazione della TARI alle categorie sopra individuate;

**Visto** che con delibera dell'Assemblea Consortile n. 4 del 15/06/2021, C.O. VE.VA. R. ha approvato e validato i piani economici finanziari tari 2021 dei Comuni appartenenti al Covevar comprendente il PEF del Comune di CRESCENTINO, e rilevato che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo a questo Ente è pari a **€ 1.009.985,00**

**Considerato** che, pur a fronte delle incertezze normative e applicative sopra richiamate, l'Amministrazione e l'Ufficio Tributi hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni *standard*, così da poter provvedere:

- alla preliminare approvazione del PEF per l'anno 2021, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»*;

**Considerato che** il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha portato ad un ulteriore intervento del Governo che, con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, ha istituito un fondo di 600 milioni di Euro finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**Ritenuto** che tale disposizione normativa – nel momento in cui prevede di applicare delle riduzioni che siano basate sulla mancata utilizzazione del servizio da parte di attività che siano rimaste chiuse per l'emergenza sanitaria – sia contrastante con il principio dettato dall'art. 1, comma 641 L. 147/2013, in base al quale la TARI è dovuta non a fronte dell'effettiva fruizione del servizio, bensì a fronte del possesso o della detenzione *«a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»*, per cui la sua applicazione, basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo, potrebbe determinare rischi di contestazione da parte di tutte le utenze che siano normalmente chiamate a versare la TARI anche in relazione ad immobili non produttivi di rifiuti;

**Ritenuto** pertanto che i trasferimenti derivanti dal Fondo erogato dallo Stato dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria, demandando in ogni caso l'introduzione e la

definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;

**Considerato** che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

**Visti** gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art.49 D. Lgs.267/2000;

### **PROPONE**

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di prendere** atto della deliberazione dell'Assemblea consortile n. 4 del 15/06/2021 relativa all'approvazione e validazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per anno 2021, per tutti i comuni appartenenti al COVEVAR comprendente il PEF del Comune di Crescentino per €. 1.009.985,00 (allegato al presente atto);

- **di approvare** le tariffe della TARI 2021 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di dare atto** che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2021;

- **di stabilire** che i trasferimenti derivanti dal Fondo istituito dallo Stato con l'art. 6 D.L. 73/2021, in fase di conversione, dovranno essere utilizzati per accordare (in luogo di riduzioni delle tariffe che rientrerebbero nella competenza del Consiglio Comunale e che avrebbero il difetto di essere introdotte anche a favore delle utenze che non dovessero poi provvedere al pagamento della residua TARI dovuta) un contributo compensativo analogo a quello previsto per l'anno 2020 a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare nel corso del 2021 per motivazioni riconducibili all'emergenza sanitaria;

- **di demandare** in ogni caso l'introduzione e la definizione delle modalità di determinazione e di erogazione di tali contributi ad una successiva delibera di Giunta Comunale, al fine di poter prima verificare le conseguenze del mutato rapporto tra i costi del servizio esposti nel PEF e le nuove tariffe TARI delle Utenze non domestiche, derivanti dalla diminuzione della base imponibile legata alle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;

- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero

dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

La Responsabile del Servizio Finanziario Cestariolo illustra la deliberazione.

**Interventi, repliche e risposte riportati in fonoregistrazione conservata agli atti della Segreteria.**

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa,

Con n. 1 Consiglieri astenuti dal voto (Speranza),

Con nessun voto contrario,

Con n. 9 voti favorevoli,

### **DELIBERA**

di **approvare** integralmente la proposta riportata in premessa

Successivamente

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione

### **DELIBERA**

Di **dichiarare**, con n. 1 Consiglieri astenuti dal voto (Speranza), con nessun voto contrario, con n. 9 voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**Firmato Digitalmente**  
BORDINO FEDRIK

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Firmato Digitalmente**  
DOTT. PAOLO MARTA

---

**COMUNE DI CRESCENTINO**  
 PROVINCIA DI VERCELLI  
 Regione Piemonte

**SUDDIVISIONE DEI COSTI**

**Ripartizione dei Costi**

	Importo (Euro)	%
Costi Variabili	745.348,00	73,80
Costi Fissi	264.637,00	26,20
<b>TOTALE</b>	<b>1.009.985,00</b>	<b>100,00</b>

**Ripartizione della Superficie**

	Superficie (mq.)	%
Utenze Domestiche	565.518,50	74,12
Utenze Non Domestiche	197.420,02	25,88
<b>TOTALE</b>	<b>762.938,52</b>	<b>100,00</b>

**Suddivisione dei Costi tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche**

**COPERTURA TOTALE RICHIESTA (€) :** **€ 1.009.985,00**

66,72 %      Utenze Domestiche \_\_\_\_\_ € 673.861,99  
 Raccolta Differenziata :                      Coeff. RD : \_\_\_\_\_ € 0,00

di cui _____			
26,20 %	Costi Fissi		176.551,84
73,80 %	Costi Variabili	- RD :	€ 0,00 = 497.310,15

33,28 %      Utenze Non Domestiche \_\_\_\_\_ € 336.123,01

di cui _____			
26,20 %	Costi Fissi		88.064,23
73,80 %	Costi Variabili	+ RD :	€ 0,00 = 248.058,78

**COMUNE DI CRESCENTINO**

PROVINCIA DI VERCELLI

Regione Piemonte

**TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

<b>Nucleo Familiare Numero Componenti</b>	<b>Quota Fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota Variabile (€/anno)</b>
1	0,27811	69,95532
2	0,32678	143,59251
3	0,36502	179,49063
4	0,39631	202,50225
5	0,42760	266,93479
6	0,45193	312,95803
7	0,45193	312,95803
8	0,45193	312,95803
9	0,45193	312,95803
11	0,45193	312,95803

**COMUNE DI CRESCENTINO**

PROVINCIA DI VERCELLI

Regione Piemonte

**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Categoria</b>	<b>Attività</b>	<b>Quota Fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota Variabile (€/mq/anno)</b>
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL	0,36979	1,11790
002	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,35335	1,05179
003	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETT	0,49305	1,47250
004	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI	0,59166	1,78503
005	STABILIMENTI BALNEARI	0,52592	1,56866
006	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,30405	0,91055
007	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,98610	2,96002
008	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,81353	2,43413
009	CASE DI CURA E RIPOSO	0,88749	2,64749
010	OSPEDALI	0,87927	2,64749
011	UFFICI, AGENZIE	1,06828	3,19142
012	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,69849	2,11559
013	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERI	0,73136	2,20574
014	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,91214	2,72863
015	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TA	0,56701	1,70690
016	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,06828	3,18541
017	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCHIERE, BARB	0,89571	2,68956
018	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULI	0,70671	2,13362
019	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91214	2,72863
020	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,31227	0,94060
021	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,78888	2,34698
022	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,11697	12,35096
023	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,33062	12,98203
024	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,89256	8,67572
025	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FOR	1,57776	4,72402
026	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,14223	3,40778
027	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	5,07020	15,18477
028	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,25160	6,74645
029	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	2,44881	7,33244
030	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,35589	4,06891
031	AGRICOLE	0,00000	0,00000
032	ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE I	1,34767	4,04186